

Massima numero 52 del 16 marzo 2021

Istanza singola di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 211, comma 1 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 presentata dalla CUC/Provveditorato Comune di Vittoria – Affidamento del servizio tecnico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di "Riqualificazione dell'arenile della Riviera lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra via Del Mare con realizzazione di strutture per animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e spazi verdi per lo svago e le attività sportive, denominato Parco Costiero di Ponente" – Criterio di aggiudicazione: minor prezzo – Importo a base di gara: euro 11.350,70 – S.A.: Comune di Vittoria (Libero Consorzio Comunale di Ragusa) – Direzione CUC/Provveditorato. PREC 37/2021/S

Riferimenti normativi: Art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001; Artt. 42 e 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. n. 50/2016

Parole chiave: Partecipazione alla gara del libero professionista ex dirigente comunale – Esclusione – Inapplicabilità della disciplina del pantouflage – Applicazione della disciplina del conflitto di interessi

Partecipazione alla gara del libero professionista ex dirigente comunale – Sottoscrizione degli atti relativi al progetto posto a base di gara – Esclusione – Inapplicabilità della disciplina del pantouflage – Applicazione della disciplina del conflitto di interessi – Esclusione legittima solo in caso di impossibile applicazione di misure preventive.

Alla fattispecie dell'ex dipendente pubblico che abbia adottato, in qualità di dirigente a tempo determinato, atti amministrativi afferenti alla procedura di gara a cui, dopo la scadenza dell'incarico, intende partecipare in qualità di libero professionista non sembra applicabile, ai fini dell'esclusione dalla gara, la disciplina del divieto di pantouflage di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001, quanto piuttosto la disciplina del conflitto di interessi ai sensi del combinato disposto dell'art. 42 e dell'art. 80, comma 5, lett. d) del d.lgs. 50/2016. Di talché l'esclusione, trattandosi di una extrema ratio, potrà essere comminata solo a seguito della puntualmente motivata impossibilità di eliminare il potenziale conflitto di interessi mediante l'applicazione di apposite misure preventive conformemente a quanto indicato nelle Linee Guida Anac n. 15.